



COMUNE DI POZZALLO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

COMUNE DI POZZALLO

Reg. N°

381

Si certifica che il presente atto è stato

Publicato all'albo pretorio on-line del

Comune dal 06-03-25 al 21-03-25

opposizioni e reclami

IL RESPONSABILE

IL SEGRETARIO

ORIGINALE

ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

N. 19 DEL 06-03-2025

Ufficio: Polizia Stradale

Oggetto: Istituzione divieto di sosta con rimozione forzata in via M. Rapisardi dal numero civico 35 al numero civico 41.

L'anno duemilaventicinque addì sei del mese di marzo, il Responsabile del settore Polizia Locale Comm. Iannello Leone Giovanni

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

VISTA l'istanza prot. gen. n. 5682 del 5 marzo 2025, con il quale il sig. Burrafato Mario nella qualità di incaricato padre del Sig. Burrafato Corrado, proprietario dell'immobile sito in via Giardini, ha chiesto l'istituzione del divieto di sosta in via Rapisardi dal numero civico 35 al numero civico 41, allo scopo di effettuare i lavori di gettata calcestruzzo nell'immobile sito in via Giardini n. 37, dal 10.03.2025 al 15.03.2025 dalle ore 07.00 alle ore 17.00;

ACCERTATO che i tratti viari interessati appartengono a strade urbane di quartiere interne al perimetro

urbano;

VISTO l'art. 6 lettera f) del Codice della Strada approvato D.Lgs aprile 1992 n. 285 e s.m.i., il quale prevede espressamente che il divieto di sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia venga reso noto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati;

VISTI gli artt. 5 comma 3 e 7 del D.Lgs n. 285 del 30 aprile 1992 ed il relativo Regolamento di esecuzione, così come aggiornati con D.L. 27 giugno 2003 n. 151 convertito nella legge n. 214 dell'1 agosto 2003;

VISTO il T.U.EE.LL., n. 267/2000

VISTA la propria competenza ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000;

ORDINA

È istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, in via M. Rapisardi dal numero civico 35 al numero civico 41, dal giorno 10 marzo 2025 al giorno 15 marzo 2025 dalle ore 07:00 alle ore 17:00;

DISPONE

Per l'intera durata dell'intervento dovrà essere salvaguardata la continuità dei percorsi pedonali, se non altrimenti impedito da evidenti e non diversamente risolvibili motivi di

sicurezza; in tal senso, in caso di comprovate necessità di natura tecnica, viene data facoltà al soggetto incaricato dell'intervento di limitare la libera circolazione dei pedoni predisponendo opportuni passaggi protetti a margine dell'area di cantiere ovvero predisponendo e segnalando opportunamente idonei percorsi alternativi.

Nei limiti del possibile dovranno essere resi possibili i percorsi e le manovre di ingresso e uscita dai garage muniti di passo carrabile regolarmente autorizzato.

Il soggetto incaricato dell'esecuzione delle opere dovrà farsi carico di posizionare la segnaletica provvisoria, atta ad evidenziare la presenza di un cantiere stradale, avendo cura di collocarla nel rispetto dei termini previsti dal disciplinare tecnico approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in riferimento all'art. 21 del D.Lgs. 285/92 ed all'art. 30 del D.P.R. 495/92.

Il posizionamento della segnaletica dovrà avvenire sotto la sorveglianza della responsabile del servizio di Polizia stradale di questo Comando.

Stante il carattere di provvisorietà delle prescrizioni in oggetto, il medesimo soggetto dovrà farsi carico di posizionare la segnaletica provvisoria, indicante il divieto di sosta e l'eventuale rimozione dei veicoli trasgressori (nei tratti ove non risulti già vigente in maniera permanente la medesima prescrizione), almeno 48 ore prima della data prevista per l'intervento; dovrà inoltre aver cura di estendere la validità della prescrizione limitatamente all'area effettivamente interessata dalle opere, consentendo dove possibile la completa fruibilità sia della sede stradale che delle aree private laterali.

L'esecuzione delle opere notturne di scavo dovrà avvenire utilizzando macchinari conformi a quanto previsto dalla normativa della Unione europea e con il ricorso a tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo alla quiete pubblica.

AVVERTE

L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'Ordinanza è punita ai sensi dell'Art.7 del D.L.gs. 30 aprile 1992 n° 285.

I veicoli che impropriamente sostano nelle vie interessate dal presente atto, verranno rimossi e trasportati dal soggetto incaricato del servizio presso la depositeria autorizzata.

La restituzione, ai legittimi proprietari, dei veicoli rimossi avverrà esclusivamente previo pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia.

A norma dell'art.3, comma 4, della legge 07.08.90 n.241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6.12.71 n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per ragioni di competenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. di Catania.

In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3° del D.L.vo n.285/92, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse, al Ministero Lavori Pubblici con la procedure di cui all'art.74 del Regolamento emanato con D.P.R. n.495/92.

La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio:

I funzionari e gli agenti previsti dall'art. 12 del D.Lgs. 30.04.1992 nr.285 sono tenuti a fare osservare la presente Ordinanza che è portata a conoscenza del pubblico mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali.

La presente ordinanza potrà essere revocata in qualsiasi momento per ragioni di ordine pubblico, per esigenze di pubblica sicurezza ovvero per esigenze di pubblica incolumità

Il responsabile del procedimento
Isp. C Dott.ssa Emilia Pluchinotta



Il Comandante della Polizia Locale
Comm. Giovanni Iannello Leone